Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 15 febbraio 1947, ha nominato Sottosegretario di Stato per le Poste e le telecomunicazioni l'on. prof. dott Vito Giuseppe Galati, deputato all'Assemblea Costituente.

(1370)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 dicembre 1946, n. 737.
Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, relativo all'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno;

Vista la legge 25 maggio 1939, n. 816, concernente la sostituzione del termine stabilito per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine di anni venti previsto dalla legge 25 maggio 1939, n. 816, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni trenta.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — ROMITA — BERTONE — SCOCCIMARRO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in località Chiapparolo del comune di Grondona (Alessandria).

N. 738. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona in data 15 marzo 1944, integrato con postilla 21 novembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in località Chiapparolo del comune di Grondona (Alessandria), e l'Ente viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Roggero Riccardo ed altri, consistente in un terreno con sovrastante casa di abitazione civile, situata in frazione Chiapparolo del comune di Grondona il tutto valutato L. 90.865 (novantamilaottocentosessantacinque).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 739.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Trapani, in frazione Tonnarella del comune di Furnari (Messina).

N. 739. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Trapani, in frazione Tonnarella del comune di Furnari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 740.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Breguzzo del comune di Bondo Breguzzo (Trento).

N. 740. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 7 ottobre 1919, integrato con postilla 3 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Breguzzo del comune di Bondo Breguzzo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, in località Sopracornola del comune di Calolziocorte (Bergamo).

N. 741. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 1° aprile 1946, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, in località Sopracornola del comune di Calolziocorte (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 742.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, nella frazione di Colugna del comune di Tavagnacco (Udine).

N. 742. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 10 gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, nella frazione di Colugna del comune di Tavagnacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 743.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia, in contrada Santa Lucia ai Monti del comune di Monopoli (Bari).

N. 743. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Monopoli in data 7 dicembre 1943, integrato con postilla 16 aprile 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia, in contrada Santa Lucia ai Monti del comune di Monopoli (Bari) e l'Ente stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a favore di esso da Cisternino Michele ed altri, consistente in un appezzamento di terreno vignato, con sovrastante vano, situato in contrada Santa Lucia del comune di Monopoli, del valore complessivo di L. 20.000 (ventimila).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 98.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per provvedere alle spese di ricostruzione degli edifici e degli impianti telefonici distrutti o danneggiati per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di L. 8.801.000.000, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra, per provvedere alla esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione e relativo rimodernamento tecnico dei locali e degli edifici destinati ad uffici, centrali interurbane e a stazioni amplificatrici distrutti o danneggiati in seguito ad atti di guerra, alla spesa per forniture e prestazioni per la ricostruzione degli impianti tecnici della rete telefonica in cavi ed in linee aeree, nelle centrali interurbane e nelle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati e dei materiali asportati in seguito ad atti di guerra.

Art. 2.

La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà ripartita in quattro esercizi finanziari come segue:

Esercizio	1946-47	L.	706.000.000
»	1947-48	»	2.665.000.000
»	1948-49	»	2.850.000.000
»	1949-50	»	2.580.000.000
		L.	8.801.000.000

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di ricostruzione degli edifici è affidata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 99.

Ricostituzione del Consiglio superiore degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 236;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è abrogato e sostituito con il seguente:

« E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli Archivi di Stato.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega o in caso di sua assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'Interno, ed è composto:

a) di un vice presidente e di sette membri scelti tra persone particolarmente competenti in materie storico-archivistiche;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) di un membro designato dall'Accademia dei lincei e di uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile ed il capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario degli Archivi di Stato di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, per quanto riguarda il vice presidente ed i componenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo.

I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Alle sedute interverrà, con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 6°, scelto dal presidente ».

Art. 2.

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 236, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — GULLO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 96. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 100.

Modificazioni al Regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali commissari di complemento della Marina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sul reclutamento degli ufficiali della marina, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il reclutamento degli ufficiali commissari di complemento ai sensi degli articoli 7 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1823, si effettua anche fra gli iscritti alla leva marittima laureati in scienze politiche, in scienze economico-marittime, in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche e attuariali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 101.

Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il dott. ing. Umberto Ceraso, direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Umberto Ceraso, direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 febbraio 1947, n. 102.

Modificazione del regio decreto 10 agosto 1934, n. 1375, concernente il collocamento fuori ruolo di un funzionario dell'Amministrazione aeronautica a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 agosto 1934, n. 1375, concernente il collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al 6° del gruppo *A* appartenente all'Amministrazione aeronautica per essere destinato a prestare servizio presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Ritenuta la necessità che tale funzionario rimanga nella posizione di fuori ruolo, a disposizione del suddetto Ministero dell'agricoltura e foreste ancorchè promosso al grado superiore;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il funzionario del Ministero della difesa collocato fuori ruolo nella prima applicazione del regio decreto 10 agosto 1934, n. 1375, potrà rimanere in detta posizione anche se promosso al grado superiore.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del piroscafo « Sarno »

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta

Il piroscafo « Sarno », di stazza lorda tonn. 44,89, iscritto al n. 1605 del registro galleggianti di Compamare La Spezia, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore zero del 14 novembre 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 246

(1347)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Reggio Emilia, Scandiano, Correggio e Luzzara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1942, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 330

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria di Ferrara, Comacchio, Cento, Copparo, Portomaggiore e Codigoro;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per il comune di Lagosanto, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica di Lagosanto (Ferrara), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 340

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Ragusa, Pozzallo, Modica, Comiso, Vittoria e Scicli;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati delle miniere asfaltifere di Ragusa, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 16 novembre 1946, ai lavoratori dipendenti dalle miniere asfaltifere della provincia di Ragusa, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 343

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla industria edile di Macerata, Tolentino e Portocivitanova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche i rimanenti Comuni della provincia di Macerata e per i metalmeccanici di Macerata, Portocivitanova e Tolentino, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori edili della provincia di Macerata ed ai lavoratori metalmeccanici dei comuni di Macerata, Portocivitanova e Tolentino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 341

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Siena, Abbadia San Salvatore, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Piancastagnaio, Poggibonsi e Sinalunga, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 347

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile, meccanica e della manovalanza generica di tutta la provincia di Potenza, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 345

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalla industria dei comuni di Ravenna, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Lugo, Sant'Agata sul Santerno, Cotignola, Bagnara di Romagna, Solarolo, Faenza, Castelbolognese, Riolo Bagni, Casola Valsenio, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 344

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica di Pistoia, San Marcello Pistoiese e Piteglio;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i comuni di Campo Tizzoro, Lomestre, Mammiano e Cutigliano, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 17 dicembre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Campo Tizzoro, Lomestre, Mammiano e Cutigliano (Pistoia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 336

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Trento, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 329.

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica ed estrattiva di Padova, Monselice ed Este, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 331.

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e della manovalanza generica di Vercelli, Biella e Varallo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 332.

(1327)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati delle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva, edile, metalmeccanica, legno e manovalanza generica delle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 348.

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il sig. Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1947.

Assegnazione di segretari comunali dal grado 3° al grado 8° a Comuni ricostituiti al 31 gennaio 1947.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti legislativi, con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica del 24 gennaio 1947, numeri 1642, 1641, 1639, e del 3 febbraio corrente anno, n. 2423, con le quali viene comunicata l'entità numerica della popolazione residente nei Comuni stessi, accertata al 31 dicembre 1941;

Considerato che ad alcuni dei Comuni sottoindicati capoluogo di provincia fu già assegnato un segretario di grado superiore, ai sensi dell'art. 1 sub 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che sussistono tuttora le condizioni richieste per tale assegnazione;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco con il quale ai Comuni ricostituiti appresso indicati, sono stati assegnati segretari dal grado 3° all'8°, in conformità alla tabella *A*, allegata alla citata legge 27 giugno 1942, n. 851.

Grado 3° - Segretario capo di 1ª classe.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
1	Caserta (1)	Caserta	39222
2	Rieti (1)	Rieti	30255
3	Viterbo (1)	Viterbo	39134

Grado 4° - Segretario capo di 2ª classe.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
1	Santa Maria Capua Vetere (2)	Caserta	27999
2	Saronno	Varese	28050

Grado 5° - Segretario capo di 3ª classe.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
1	Boscoreale (3)	Napoli	13000
2	Cirié	Torino	8804
3	Codroipo	Udine	12181
4	Poggio Marino (4)	Napoli	10034
5	San Felice a Cancello	Caserta	11405
6	Santa Maria a Vico (5)	Caserta	9140
7	Terralba	Cagliari	10049

Grado 6° - Segretario di 1ª classe.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
1	Arienzo	Caserta	4579
2	Casaluce	Caserta	4276
3	Castellamonte	Torino	7916
4	Castelmassa	Rovigo	5592
5	Castelnuovobortano	Rovigo	4753
6	Fiumicello	Udine	4289
7	Frignano Maggiore	Caserta	6128
8	Fagagna	Udine	5648
9	Luserna San Giovanni	Torino	5699
10	Ospitaletto	Brescia	4780
11	Poirino	Torino	5688
12	San Valentino in Abruzzo (6)	Pescara	7169
13	Strambino	Torino	5688
14	San Prisco	Caserta	4964
15	San Nicola la Strada	Caserta	5703
16	San Giorgio di Nogaro	Udine	6402
17	Tavagnacco	Udine	6100
18	Trentola	Caserta	7010
19	Varzi	Pavia	5687

Grado 7° - Segretario di 2ª classe.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
1	Artegna	Udine	3856
2	Abbateggio	Pescara	1[illegible]97
3	Aquileia	Udine	3355
4	Aglié	Torino	2654
5	Arzene	Udine	2006
6	Arta	Udine	27[illegible]7
7	Bréz	Trento	1060
8	Bleggio Superiore	Trento	1736
9	Brumini	Cagliari	1408
10	Bagnasco	Cuneo	1947
11	Bollengo	Torino	1043
12	Bogliasco	Genova	3128

(1) Comuni elevati di grado ed a rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946, n. 1964.
(2) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.
(3) In seguito al distacco della frazione di Flocco.
(4) In seguito all'aggregazione della frazione di Flocco.
(5) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.
(6) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
	Segue: Grado 7° - Segretario di 2ª classe.		
13	Castegnato	Brescia	3558
14	Castelnuovo Nigra	Torino	1266
15	Cocconato	Asti	2488
16	Camerana	Cuneo	1163
17	Castino	Cuneo	1726
18	Camino di Codroipo	Udine	2586
19	Candia Canavese	Torino	1763
20	Corvino San Quirico	Pavia	1151
21	Casapulla	Caserta	3553
22	Camigliano	Caserta	1801
23	Contino	Trento	1203
24	Cavalese	Trento	2803
25	Campolongo al Torre	Udine	1045
26	Carlino	Udine	2162
27	Cerenzia	Catanzaro	1050
28	Colbordolo	Pesaro	3678
29	Carpegna	Pesaro	2126
30	Caccuri	Catanzaro	2344
31	Chiaromonte	Potenza	9414
32	Corno di Rosazzo	Udine	2029
33	Enemonzo	Udine	1803
34	Fardello	Potenza	1161
35	Fiera di Primiero	Trento	1102
36	Gonnastramatza	Cagliari	1863
37	Lauriano	Torino	1256
38	Lauro	Avellino	2998
39	Mathi	Torino	2678
40	Montenars	Udine	1666
41	Morcenasco	Torino	1453
42	Mombasiglio	Cuneo	1084
43	Mazzè	Torino	3697
44	Monesiglio	Cuneo	1431
45	Mombarcaro	Cuneo	1236
46	Origgio	Varese	3409
47	Fagnacco	Udine	3025
48	Pancalieri	Torino	2105
49	Pasterano	Caserta	2259
50	Piverone	Torino	1280
51	Pieve Ligure	Genova	1869
52	Petriano	Pesaro	1526
53	Polonghera	Cuneo	1436
54	Rivara	Torino	1804
55	Romano Canavese	Torino	1442
56	Siròr	Trento	1262
57	San Nicolò d'Arcitano	Cagliari	1854
58	San Carlo Canavese	Torino	1771
59	San Giovanni al Natisone	Udine	3473
60	San Martino Canavese	Torino	1043
61	Salessa	Torino	1151
62	San Marcellino	Caserta	3094
63	San Martino al Tagliamento	Udine	1829
64	San Vito di Fagagna	Udine	1201
65	Transacqua	Trento	1060
66	Teana	Potenza	1027
67	Terzo d'Aquileia	Udine	2492
68	Teverola	Caserta	3198
69	Taurano	Avellino	1388
70	Toirano	Savona	1074
71	Valvasone	Udine	2767
72	Viola	Cuneo	1163
73	Villaregia	Torino	1350
74	Virle Piemonte	Torino	1112
75	Vico Canavese	Torino	1699
	Grado 8° Segretario di 3ª classe.		
1	Alice Superiore	Torino	689
2	Andalo	Trento	841
3	Arignano	Torino	794
4	Bagnaria	Pavia	988
5	Baldichieri d'Asti	Asti	711

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
	Segue: Grado 8° Segretario di 3ª classe.		
6	Baldissero Canavese	Torino	511
7	Battifollo	Cuneo	639
8	Bleggio Inferiore	Trento	794
9	Boissano	Savona	269
10	Bondo	Trento	593
11	Bosia	Cuneo	591
12	Breguzzo	Trento	541
13	Brosso	Torino	535
14	Brione	Trento	239
15	Burolo	Torino	872
16	Busano	Torino	833
17	Carano	Trento	780
18	Castelfondo	Trento	814
19	Castellero	Asti	330
20	Castello	Trento	408
21	Ciccrio	Torino	449
22	Cimego	Trento	527
23	Cintano	Torino	418
24	Clez	Trento	805
25	Collepietro	L'Aquila	539
26	Colle di Macra	Cuneo	964
27	Daiano	Trento	563
28	Darè	Trento	173
29	Feule	Cuneo	524
30	Frentino	Pesaro-Urbino	439
31	Grottasecca	Cuneo	614
32	Grosso	Torino	918
33	Isolabella	Torino	445
34	Lorubiasco	Torino	919
35	Las Plassas	Cagliari	494
36	Lisio	Cuneo	616
37	Lusernetta	Torino	943
38	Macra	Cuneo	709
39	Massello	Torino	376
40	Molveno	Trento	765
41	Montebello di Torino	Torino	396
42	Monteu da Pò	Torino	803
43	Nucetto	Cuneo	794
44	Oliva Gessi	Pavia	457
45	Ovasio	Torino	819
46	Ozegna	Torino	874
47	Palazzo Canavese	Torino	948
48	Pecco	Torino	309
49	Pelugo	Trento	319
50	Preone	Udine	708
51	Perlo	Cuneo	451
52	Perosa Canavese	Torino	458
53	Pietraporzio	Cuneo	336
54	Rorà	Torino	555
55	Sagron Mis	Trento	448
56	Salsa di Pinerolo	Torino	294
57	Sambuco	Cuneo	329
58	San Benedetto in Perillis	L'Aquila	920
59	San Biagio della Cima	Imperia	805
60	Scarmagno	Torino	678
61	Scagnello	Cuneo	522
62	Settimo Rottaro	Torino	815
63	Simala	Cagliari	609
64	Soldano	Imperia	555
65	San Ponso Canavese	Torino	299
66	Tapogliano	Udine	634
67	Tonadico	Trento	825
68	Tonengo	Asti	305
69	Torricella Versate	Pavia	833
70	Varena	Trento	791
71	Vialfrè	Torino	287
72	Vico Rendena	Trento	255
73	Zuglio	Udine	930

Roma, addì 16 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Modificazioni delle tariffe di carico e scarico dei « Granai del popolo ».

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1946, con il quale vengono apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopra citato;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di procedere ad un aumento delle vigenti tariffe di carico e scarico per i « Granai del popolo » allo scopo di consentire il pagamento del premio della Repubblica e l'adeguamento delle tariffe stesse all'aumentato costo della vita e al livello salariale raggiunto da categorie similari, nonchè per tener conto dei nuovi aumentati oneri assistenziali e previdenziali;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe di carico e scarico per i « Granai del popolo », fissate all'art. 1 del decreto interministeriale 9 giugno 1946, sono aumentate, a partire dal 1° ottobre 1946, nella misura seguente:

a) per la 1ª zona del 40 per cento;
b) per la 2ª zona del 35 per cento;
c) per la 3ª zona del 30 per cento;
d) per la 4ª zona del 25 per cento;
e) per la 5ª zona del 20 per cento.

Nella stessa misura percentuale, in relazione alle cinque zone anzidette, sono aumentate, a partire dal 25 ottobre 1946, le tariffe di scarico a piede molino previste dal n. 2 dell'art. 1 del decreto interministeriale 16 ottobre 1946.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 9 giugno 1946 e quelle di cui all'art. 1, n. 2, del decreto interministeriale 16 ottobre 1946 sono inoltre aumentate, a partire rispettivamente dal 1° agosto 1946 e dal 25 ottobre 1946 e fino al 31 dicembre successivo, nella misura del 6 per cento.

Art. 3.

La percentuale di maggiorazione per oneri assistenziali e previdenziali, prevista dall'art. 7 del decreto interministeriale 9 giugno 1946 nella misura del 37 per cento sulle sole tariffe basi stabilite all'art. 2 del decreto stesso integrate dalla nuova voce « scarico a piede molino » di cui al n. 2 del decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è portata al 41 per cento.

La nuova percentuale sarà applicata per le tariffe fissate dal decreto interministeriale 9 giugno 1946 a partire dal 1° ottobre 1946, mentre per le tariffe fissate dal decreto interministeriale 16 ottobre 1946 a partire dal 25 ottobre 1946.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
CERRETI

(1402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Walter M. Masters, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(1363)

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Walter Galling, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1364)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Cagliari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5050 dell'11 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 1.450.000.

(1353)

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Chieti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5261 del 14 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 670.000.

(1354)

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Imperia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5240 del 14 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 1.270.000.

(1355)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lamperi Mario, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 100.

(1271)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pacciani Fernando, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 26.

(1272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1943), serie *G* n. 457, capitale nominale L. 1000, intestato a Manca Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare

Roma, addì 11 novembre 1946

(3664) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4 % (1951), serie *A*-15 n. 9, capitale nominale L. 50.000, e serie *A*-22 n. 4, capitale nominale L. 20.000 intestati a Marassà Salvatore di Gioacchino, domiciliato a Treviso, col pagamento degli interessi in Treviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3663) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), serie 1ª, n. 28 di L. 38.500 capitale nominale e n. 86 di L. 38.500, intestati rispettivamente a Merli Gelmina e Merli Gino di Amilcare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Fiorenzuola d'Arda (Pavia), col pagamento degli interessi in Piacenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il direttore generale CONTI

(1344)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 marzo 1947 - N. 59

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,025
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,325
Id. 5 % 1936	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,025
Id. 5 % convertiti 1951	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.